



Repubblica di San Marino
Università degli Studi

In Virtù dell'art. 7 com.4 del D.D. n.125/2023 ratificato con D.D. n.169/2023 "ASSETTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO"

Vista la deliberazione del Senato Accademico adottata nella seduta n.4 del 20/06/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Università adottata nella seduta n.5 del 29/06/2023;

SI PROMULGA E SI PUBBLICA

CODICE ETICO dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino

Titolo I Diritti e doveri fondamentali

Articolo 1

Libertà di studio, di ricerca scientifica e di insegnamento

1. L'Università garantisce un'organizzazione conforme agli ideali di libertà e di autonomia individuale.
2. Nell'esercizio della libertà accademica, i componenti dell'Università sono tenuti a mantenere una condotta responsabile e conforme alle regole, anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione.
3. I componenti della comunità universitaria sono, altresì, tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa delle prescrizioni dirette ad assicurare la trasparenza, l'imparzialità, l'equità e l'efficienza delle attività istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 2

Trasparenza

1. L'Università, nel perseguire l'obiettivo di un'ampia coesione e partecipazione collettiva alla vita istituzionale, si adopera per garantire agli studenti e, in generale, alle diverse categorie degli *stakeholder*, la massima trasparenza e conoscibilità dell'azione politica, gestionale e amministrativa, nonché la chiarezza e la comprensibilità degli atti, in conformità ai principi di semplificazione e di rendicontazione sociale.
2. A tal fine, valorizza il portale istituzionale quale principale punto di accesso integrato alle informazioni e ai servizi riguardanti la vita universitaria, nonché quale strumento di promozione concreta di un'effettiva trasparenza degli atti e delle attività istituzionali.

Titolo II Regole di condotta

Articolo 3

Doveri fondamentali

1. L'Università ritiene essenziali, ai fini del conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il rispetto dei valori di onestà intellettuale, rispetto reciproco e probità.
2. Altresì, tutti gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a uniformarsi, nel loro agire, alle norme vigenti e a criteri di lealtà e imparzialità nei confronti dell'istituzione universitaria, nel suo complesso, e di ogni suo singolo componente.





Repubblica di San Marino
Università degli Studi

Articolo 4

Divieto di discriminazioni

1. L'Università respinge e persegue ogni forma di discriminazione per motivi di religione, opinioni politiche, genere e orientamento sessuale, aspetto fisico e colore della pelle, origini etniche, lingua, cittadinanza, disabilità, condizioni personali, sociali e di salute, gravidanza, scelte familiari, età, nonché ruolo ricoperto in ambito universitario.
2. Allo scopo di assicurare piena parità, nelle diverse manifestazioni della vita universitaria, l'Università adotta misure dirette a prevenire e rimuovere situazioni di svantaggio, riconducibili a uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma.
3. È compito dell'Università e dei suoi componenti incoraggiare le iniziative volte a tutelare e salvaguardare le categorie svantaggiate e la diversità individuale e culturale.

Articolo 5

Abuso di posizione

1. A nessun appartenente alla comunità accademica è consentito abusare dell'autorevolezza o della superiorità derivanti dalla propria posizione, allo scopo di trarre vantaggi personali o di imporre ad altri l'esecuzione di prestazioni o di servizi che non siano dovuti o funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 6

Molestie di natura sessuale

1. Si definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale, o qualsiasi altro tipo di discriminazione, basata sul sesso, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nell'ambiente di studio e di lavoro, inclusi gli atteggiamenti fisici, ovvero le espressioni verbali. L'Università deplora le molestie di natura sessuale e assicura alle vittime una sollecita protezione, libera dal pregiudizio.
2. Costituisce obbligo morale denunciare i comportamenti di molestia di cui si sia a conoscenza, mentre, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, è ravvisabile responsabilità nell'assistervi passivamente.
3. È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti.
4. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante.
5. Assumono particolare gravità le molestie sessuali da parte di docenti, nei confronti di studenti.

Articolo 7

Familismo, nepotismo e favoritismo

1. Ricorre familismo o nepotismo quando un componente alla comunità universitaria, nel suo ruolo, anche temporaneo, abusi della propria posizione, o indirizzi illecitamente la propria attività, per concedere benefici, favorire incarichi o posizioni, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in specie, ancorché non esclusivamente, l'avvio e lo sviluppo della carriera universitaria di figli, familiari, affini o conviventi.
2. Altresì, si considera nepotismo ogni pratica di favoritismo, posta in essere da un docente a vantaggio di un collaboratore, che si traduca in condotte arbitrarie e contrarie al buon nome dell'Ateneo, ai valori d'imparzialità e all'interesse di altri candidati più meritevoli.
3. Fatta salva la normativa vigente, l'Università condanna e persegue ogni forma di familismo,





Repubblica di San Marino
Università degli Studi

nepotismo e favoritismo, pertanto, prescrive ai professori, ai ricercatori e a ogni altro componente della comunità universitaria di astenersi da qualsivoglia condotta di tal genere.

Articolo 8

Doni e benefici

1. Tutti i componenti della comunità universitaria devono astenersi dal sollecitare, incoraggiare o accettare doni o benefici di qualsivoglia natura, suscettibili di pregiudicare, direttamente o indirettamente, l'indipendenza e l'autonomia nell'adempimento dei compiti istituzionali.
2. Possono essere accettate offerte spontanee di doni o di omaggi di modesto o nullo valore economico, e sempre che il fatto non incida, nemmeno indirettamente, sul corretto adempimento delle attività istituzionali.

Articolo 9

Decoro dei luoghi di lavoro e di studio

1. Ogni appartenente alla comunità universitaria è tenuto al rispetto e al decoro dei luoghi di lavoro e di studio; se investito di responsabilità istituzionale, ha l'obbligo di rilevarne e segnalarne l'inosservanza.

Titolo III

Tutela dell'Università

Articolo 10

Utilizzo delle risorse dell'Università

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria utilizzano le risorse economiche istituzionali, nel rispetto formale e sostanziale delle norme e dei regolamenti vigenti, e in modo da poter rendicontare l'uso efficiente ed efficace delle stesse e produrre idonea documentazione, ove richiesta.
2. A nessun componente dell'Ateneo è consentito, in difetto di autorizzazione da parte dei competenti organi, utilizzare o concedere in uso, a persone o enti, attrezzature, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università, per fini di natura personale e/o per scopi estranei a quelli dell'istituzione universitaria o, in ogni caso, non approvati da quest'ultima.

Articolo 11

Uso e tutela del nome dell'Università

1. Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti a rispettare il buon nome dell'istituzione, e ad astenersi dal porre in essere condotte tali da recare danno alla sua immagine e alla sua reputazione, anche mediante la divulgazione di notizie riservate.
2. Salva autorizzazione, a nessun componente è consentito:
 - a) utilizzare il logo e il nome dell'Università;
 - b) associare la reputazione dell'Università ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
 - c) esprimere pubblicamente posizioni e opinioni personali, presentandole come ufficiali dell'Università.





Repubblica di San Marino
Università degli Studi

Articolo 12

Dovere di riservatezza

1. I componenti della comunità universitaria sono tenuti a mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, salvi gli obblighi di trasparenza, in conformità alle norme e ai regolamenti. In particolare, essi si impegnano a:

- a) rispettare la riservatezza di persone o di enti di cui l'Università detenga informazioni protette;
- b) non rivelare dati o informazioni acquisite dalla partecipazione a organi accademici;
- c) consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio e consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano titolo;
- d) prevenire l'eventuale dispersione di dati, osservando le misure di sicurezza impartite.

Articolo 13

Tutela della proprietà intellettuale

1. I componenti della comunità universitaria rifiutano lo sfruttamento della ricerca a fini privati, o l'occultamento dei suoi risultati, allo scopo di trarne vantaggio personale; rinunciano, altresì, a mantenere segreti, in contrasto con gli interessi dell'Ateneo alla brevettazione, alla pubblica circolazione delle idee e alla diffusione della conoscenza.

2. I componenti della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme e degli accordi, in materia di proprietà industriale e intellettuale.

3. In particolare, le invenzioni sviluppate all'interno dell'Università, o con l'ausilio di personale, materiali, strumentazioni o altre strutture, così come gli esiti di ricerche e studi che potrebbero condurre a risultati brevettabili, devono essere divulgati nel rispetto delle norme e degli accordi in materia.

Articolo 14

Conflitto di interessi

1. Ricorre un conflitto di interessi, quando un appartenente alla comunità universitaria, a esclusione degli studenti non investiti di incarico istituzionale, si ponga in potenziale o effettivo contrasto con l'interesse dell'Ateneo.

2. Il conflitto può riguardare anche le relazioni con enti di formazione o di ricerca scientifica, sia pubblici sia privati, ovvero con università potenzialmente concorrenti.

3. L'interesse privato, non necessariamente di natura economica, è tale quando si tratti di:

- a) interesse personale dell'appartenente alla comunità;
- b) interesse del coniuge, del convivente, di parenti o affini entro il quarto grado;
- c) interesse di persone giuridiche o enti, di cui un componente della comunità abbia il controllo, o possieda una quota significativa di partecipazione, o con cui abbia rapporti di interesse di qualsivoglia genere;
- d) interesse di terzi, qualora ne possa consapevolmente derivare un vantaggio a un componente dell'Università.

4. Il componente della comunità universitaria, che in una determinata attività o circostanza, venga a trovarsi in conflitto d'interessi con l'Ateneo, ne informa tempestivamente il responsabile dell'organo, della struttura o dell'ufficio di appartenenza, astenendosi, in ogni caso, da atti, deliberazioni o azioni in merito.





Repubblica di San Marino
Università degli Studi

Titolo IV
Disposizioni di attuazione

Articolo 15

Osservanza e violazione del codice etico

1. È dovere dei professori, dei ricercatori, del personale dirigente, tecnico amministrativo, degli studenti e di ogni altro componente della comunità dell'Ateneo, prendere visione del presente Codice e conformarsi agli standard di condotta che vi sono dettati e a quelli ricavabili dalle prassi interpretative.
2. Fatte salve le norme civili, penali e amministrative, la violazione delle disposizioni del presente Codice è fonte di responsabilità disciplinare.

